

Statuto

VeniceOnBoard

Associazione Sportiva Dilettantistica

costituito in forma di associazione non dotata di personalità giuridica

(ex artt. 36 e ss. Cod. Civ.)



ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE: Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale a Venezia Cannaregio n. 3009/g, un'Associazione senza fini di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "**VeniceOnBoard associazione sportiva dilettantistica**".

Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Italiane, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione sportiva intenderà associarsi per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

L'Associazione potrà aprire Filiali, Agenzie, Recapiti, Punti operativi altrove, sia in Italia, come all'Estero. Nella sua vita operativa l'Associazione sarà affiliata ad una o più federazioni sportive nazionali o comunque ad un ente di promozione sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti.

L'Associazione è altresì caratterizzata dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

I soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione del presente Statuto.

ART. 2 – DURATA: L'Associazione avrà durata illimitata.

ART. 3 – SCOPO: L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha fini di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando

i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline sportive legate al mare ed in particolar modo alla navigazione in barca a remi e barca a vela. Unitamente alle altre discipline legate al mare come: canoa, paracanoa, kayak a vela, sup, jole, imbarcazioni alla veneta, ed altri sport d'acqua a propulsione naturale o umana, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, completano a titolo esemplificativo le tipologie di discipline praticabili. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente a favore dei propri soci l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate allo sport della navigazione in barca a remi e barca a vela e delle altre discipline nonché lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro riservato ai soli soci.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione per promuovere, sviluppare, praticare e diffondere l'apprendimento delle attività sportive e culturali nel settore della navigazione in barca a remi e barca a vela, delle discipline sopra elencate e di tutti gli sport acquatici tipici intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle suddette discipline e ciò al fine di recuperare e valorizzare la necessaria interazione tra uomo e natura, nel rispetto dell'ambiente e compatibilmente con la conservazione, salvaguardia e tutela dei processi ecologici;
- b) promuovere e supportare l'esercizio agonistico delle suddette discipline, sia mediante il sostegno di singoli atleti, sia con l'allestimento di squadre sportive, onde consentire, provvedendo agli opportuni finanziamenti, la partecipazione a campionati, gare, regate, concorsi, manifestazioni ed iniziative, nazionali ed internazionali nell'ottica dello sviluppo nell'individuo di doti quali tenacia, resistenza e capacità di rispettare così il compagno di squadra come l'avversario;
- c) gestire attività didattiche e scuole per avviamento allo sport ed alla relativa pratica agonistica; svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori nelle discipline nautiche;
- d) promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati e svolgere opera di propaganda ed informazione, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, in relazione ai suddetti scopi sociali mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche ed altre analoghe iniziative;
- e) curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive;
- f) diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica delle suddette discipline nei suoi molteplici aspetti; pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, riproduzione e la pubblicazione di volumi testi riconducibili alle

attività che costituiscono l' oggetto associativo; realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;

g) gestire attività, attrezzature, impianti e servizi finalizzati all'organizzazione e svolgimento delle menzionate pratiche sportive oltre che alla conoscenza, studio e valorizzazione della laguna di Venezia;

h) stringere rapporti di collaborazione, di comune iniziativa e di adesione con organizzazioni ed enti, anche di natura pubblica, i cui scopi risultino affini o comunque convergenti con i propri.

L'associazione, altresì, potrà disporre di uno spazio per effettuare lavori di carpenteria (restauri o ricostruzioni) al fine di recuperare barche storiche della laguna di Venezia, salvaguardando così una preziosa tradizione.

Ai fini del perseguimento degli scopi sociali l'Associazione può sviluppare i seguenti obiettivi:

1. navigazione in barca a remi e barca a vela per tutti: contribuire allo sviluppo e alla conoscenza della laguna veneziana intesa come sport turistico ed escursionistico praticabile ad ogni età.
2. operazioni di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente: diffondere attraverso l'attività sportiva della navigazione in barca a remi e barca a vela, il rispetto per l'ambiente naturale, a tutela del territorio, del paesaggio, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale dei luoghi litoranei marini. Promuovere azioni e attività di miglioramento ambientale attraverso campagne, eventi, azioni didattiche per la sensibilizzazione di pulizia dei litorali.
4. organizzare corsi di attività motoria, di avviamento, di manutenzione, di perfezionamento, di formazione e di qualificazione degli operatori sportivi, al fine di favorire l'avviamento alla disciplina della navigazione in barca a remi e barca a vela; organizzare escursioni di diversa durata, tour, raduni. Organizzare squadre sportive di agonisti anche amatoriali per la partecipazione a gare.
5. La navigazione in barca a remi e barca a vela quale stile di vita: promuove l'utilizzo delle imbarcazioni a remi ed a vela quale attività sportivo-turistica e/o attività sportiva amatoriale agonistica e non, a basso impatto ambientale, da scegliere quale sano stile di vita e salutare utilizzo del tempo libero per giovani e adulti
6. promuovere lo scambio con altre associazioni sportive aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi in barca a remi ed a vela o partecipandovi.
7. Organizzare eventi fotografici a tema litorali marini visti dall'ottica della navigazione in barca a remi e barca a vela, coinvolgendo Enti pubblici, scuole ecc.
8. Sostenere e valorizzare l'arte dell'auto-costruzione di imbarcazioni a remi e barca a vela in legno, nel rispetto delle tradizioni di queste discipline sportive e anche nel rispetto della cultura storica dei luoghi in quanto rappresenta un ulteriore approccio al mondo della navigazione in barca a remi e barca a vela e del mare.

ART. 4 – AFFILIAZIONE: L'Associazione, che dovrà affiliarsi ad una Federazione Sportiva Italiana ovvero ad un Ente di Promozione Sportive ovvero ad altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti, è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri associati lo Statuto della Federazione Sportiva Italiana, della Disciplina Associata ovvero

dell'Ente di promozione sportiva cui aderisce. Annualmente si deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dall'Ente prescelto.

ART. 5 – SOCI: Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- Soci Under 18: tutti i giovani (minorenni) che svolgono l'attività sportiva continuativa per conto dell'Associazione. Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al Consiglio Direttivo, qualora venga richiesto, al raggiungimento della maggiore età, il passaggio alla categoria di Socio Ordinario, un riconoscimento a valere sulla quota di ammissione. I soci Under 18, la cui domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da un genitore o comunque da chi ne eserciti al momento la potestà, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione ma non del diritto di voto alle assemblee sociali. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni;
- Soci Ordinari: tutti i Soci maggiorenni che partecipano alla vita dell'Associazione;
- Soci Sostenitori: tutte quelle persone che condividono gli scopi dell'associazione e desiderano contribuire alla sua crescita sportiva;
- Soci Fondatori: tutte le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci onorari: personalità, anche non soci precedentemente, che per le loro attività sportive o specifiche benemeritenze sono ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria; godono di tutti i diritti ma non sono tenuti al pagamento di quote.

ART. 6 – AMMISSIONE SOCI: Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni, e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. Il Regolamento può autorizzare un soggetto ad iscrivere provvisoriamente il nuovo socio, salvo ratifica da parte del Consiglio. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La quota di ammissione (quota associativa) dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

All'atto dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 7- QUOTA D'ISCRIZIONE: I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

ART. 8- DIRITTI DEI SOCI: La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

ART. 9- OBBLIGHI DEI SOCI: I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota e dei contributi associativi;
- al rispetto dello statuto e delle norme di sicurezza vigenti in materia di navigazione;

ART. 10- RECESSO SOCI: La qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota annuale e/o dei contributi associativi;
- c) per causa di morte;
- d) per esclusione.

ART. 11- ESCLUSIONE SOCI: L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. che in qualunque modo arrechi danno, anche morale, all'Associazione;
4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo stabilito.

ART. 12- COMUNICAZIONI: Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R. e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 13- PATRIMONIO: Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;



- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 14- ESERCIZIO SOCIALE: L'esercizio sociale va dal 1.1 al 31.12 di ciascun anno. Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento insieme al bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, viene predisposto dal Tesoriere ed approvato dall'Assemblea dei soci. Eventuali utili dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nell'associazione per il perseguimento esclusivo delle attività sportive.

ART. 15- ORGANI: Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Tesoriere;

ART. 16- ASSEMBLEA: l'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

ART. 17- DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell' Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota sociale. Tutti i soci hanno diritto ad un voto, ma nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea, tranne il caso di socio minorene.

ART. 18- ASSEMBLEA ORDINARIA: L'assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo con avviso affisso alla bacheca dell'Associazione. Essa approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio Direttivo, delibera su tutti gli argomenti di propria competenza. Ogni socio ha diritto ad un voto. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 19 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: L'assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente o con delibera del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un

terzo) dei soci. L'assemblea straordinaria è obbligatoria per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 20- CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE: La convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso alla bacheca dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'adunanza.

ART. 21- DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dell'unanimità in prima convocazione, di almeno i 3/4 degli associati in seconda convocazione e qualunque sia il numero degli associati intervenuti in terza convocazione da effettuarsi dopo un'ora dalla seconda convocazione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

L'assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 22- CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea fra gli associati e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice presidente, il Segretario con funzioni di Tesoriere, il Direttore Tecnico sportivo ed il Responsabile per le comunicazioni. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità, per astensione di qualcuno, prevarrà il voto del Presidente. L'attività di tutti i componenti il Consiglio Direttivo si intende prestata all'Associazione a titolo gratuito. E' fatto inoltre divieto agli Amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito che sarà individuato dal Legislatore ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 90 della Legge finanziaria 2003.

ART. 23- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedono almeno 2 (due) membri del Consiglio, senza formalità.

ART. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- redige il rendiconto economico gestionale consuntivo da sottoporre all'assemblea e cura gli affari di ordinaria amministrazione, nonché delibera le quote associative annue;
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- promuove l'allestimento di attività agonistiche, promozionali e ricreative, nonché gare sociali, nazionali, internazionali e giovanili;
- promuove l'allestimento di corsi per sviluppare l'attività sportiva;
- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere, il Responsabile per il Fundraising ed il Responsabile per le comunicazioni e pubblicità;
- adotta, verso i soci, tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- attua le finalità previste dallo Statuto;
- fa rispettare le norme e i regolamenti della Federazione di appartenenza dell'Associazione.

ART. 25- DIMISSIONI: Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua

nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

ART. 26- IL PRESIDENTE: Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e, su sua delega, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può conferire al Vicepresidente e/o al Tesoriere il potere di firma.

ART. 27- IL VICEPRESIDENTE: Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 28- IL SEGRETARIO/TESORIERE: Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali alle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. Esegue la gestione economica e finanziaria, provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del bilancio consuntivo. Può essere delegato dal Presidente per l'amministrazione del patrimonio sociale.

ART. 29- IL RENDICONTO ECONOMICO - GESTIONALE: Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

ART. 30- SCIoglimento: Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale.

Art. 31 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, del Regolamento o delle delibere degli organi dell'Associazione, dovrà essere devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, due scelti dalle parti ed il terzo d'accordo fra essi ovvero, se ciò non sarà possibile, dal Presidente della Federazione o dell'Ente di promozione al quale sia affiliata. alternativa, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia.
Il Collegio arbitrale deciderà informalmente secondo equità; il suo giudizio sarà inappellabile.

ART. 32- CLAUSOLA FINALE: Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, 21 marzo 2014

[Handwritten signatures]

